



COMUNE DI POCENIA
(Provincia di Udine)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 nella seduta del 24 aprile 2003

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.

L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n.713.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'attività di **parrucchiere misto** può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

ART. 2

TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 può essere rilasciata per una delle seguenti tipologie di attività:

a) ESTETISTA

b) PARRUCCHIERE MISTO

Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art.30 comma 3 della L.R. 12/2002.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

ART. 3

ATTIVITÀ MISTE

L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art.10 della L.R. 12/2002 (società artigiana).

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

ART. 4
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d'impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata previo:

- a) accertamento del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002;
- b) accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali è svolta l'attività.

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 5
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 e dell'art.27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni.

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Regolamento.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio comunale invita il richiedente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

Nel caso di cui al precedente comma 3, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta d'integrazione o regolarizzazione; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.

ART. 6
CONTENUTO E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

ART. 7 REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento:

1. dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico - sanitaria dei locali con osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
2. del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002 e dal presente Regolamento;
3. della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento;
4. della sussistenza della distanza minima, pari a metri 50 (cinquanta), che deve intercorrere rispetto ad esercizi appartenenti alla medesima tipologia di attività preesistenti ed a quelli di nuova progettazione per i quali sia già stata presentata una valida domanda di autorizzazione.

ART. 8 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

Ferme restando le indicazioni operative emanate dalla competente A.S.S., i locali da adibire all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere le seguenti superfici minime:

- a) **la superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetista deve essere di almeno metri quadrati 25 (venticinque) escludendo dal computo di tale superficie i servizi igienici e gli altri vani di servizio (spogliatoio, ripostiglio...):**
 - 1.- **i locali ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8,00 mq. da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;**
 - 2.- **i box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 6 mq..**
- b) **la superficie dei locali da adibire all'attività di parrucchiere misto, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di 20 (venti) mq, nella quale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti e superficie di 6 (sei) mq. per ogni posto di lavoro in più.**

Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

ART. 9 VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

ART. 10 ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO

Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 11 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Nel caso d'impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa societaria di cui all'art. 10 della L.R. 12/2002, dal legale rappresentante della società. L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 12/2002 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al comune il certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Qualora la domanda sia stata presentata da società artigiana, ai sensi della L.R. 12/2002 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

ART. 12 PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, va presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività con dichiarazione di piena disponibilità dei locali.
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002, comprovante l'idoneità del titolare dell'impresa o della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l'attività o del direttore d'azienda nel caso di società non artigiana;
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società e certificato d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per le società non artigiane;
3. La documentazione prescritta dall'art. 21 del presente regolamento.

ART. 13
RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle distanze tra esercizi di cui all'art. 7 del presente regolamento. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune è di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Comune rilascia l'autorizzazione, avendo acquisito la documentazione di cui al successivo articolo 21 del presente regolamento.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica o dei preposti al controllo igienico sanitario. La decisione è notificata all'interessato.

Del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) Camera di commercio;
- b) A.S.S.;
- c) Ufficio Comunale Tributi;

ART. 14
INIZIO ATTIVITA' - ADEMPIMENTI

L'attività autorizzata deve iniziare entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio della autorizzazione, pena la decadenza dal diritto dell'esercizio della medesima, fatta salva la facoltà del Comune di concedere proroghe, in caso di giustificati e comprovati motivi per un periodo complessivamente non superiore a 6 (sei) mesi.

Il richiedente dovrà produrre al competente Ufficio entro il termine di 90 giorni di cui al precedente comma, i seguenti documenti:

- 1) Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- 2) Dichiarazione di inizio attività;
- 3) Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento, validato dall'Ufficio dell 'A.S.S.;
- 4) L'orario che intende adottare.
- 5) Le tariffe praticate.

ART. 15
**MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CARATTERISTICHE
DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

Fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico-edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, è soggetta a preventivo nulla osta della competente Azienda per i Servizi Sanitari

ART. 16

CESSIONE AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provata, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente articolo 15.

In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.

Il mancato adeguamento dei locali entro dodici mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione di cui al precedente articolo 21, al fine di ottenere il parere della competente A.S.S..

Nel caso in cui il completo adeguamento alle norme di cui al presente regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento, nonché le relative cause.

Nel caso previsto dal precedente comma, acquisita suddetta dichiarazione asseverata, il responsabile del servizio competente può rilasciare l'autorizzazione anche in deroga al parere preventivo della competente A.S.S. alle disposizioni contenute nei successivi articoli 22 e 23 del presente Regolamento ed alle prescrizioni del Regolamento edilizio in materia di abitabilità ed agibilità dei locali ed alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi per motivi di natura tecnica.

ART. 17

TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ

Il trasferimento dell'attività in altri locali è soggetto a preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata previo accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari prescritti nel

presente Regolamento e nel rispetto dei minimi di superficie di cui all'art.8 e della distanza minima pari a metri 30 (trenta) che deve intercorrere tra gli esercizi preesistenti e quello da trasferire, a condizione che quest'ultimo operi da almeno 3 (tre anni), ovvero, nel caso in cui l'esercizio da trasferire sia di più recente costituzione nel rispetto della distanza minima pari a metri 50 (cinquanta).

A tal fine l'interessato deve presentare specifica domanda scritta, allegando la documentazione prescritta dal successivo art. 21, relativa ai nuovi locali.

Per cause di forza maggiore, che devono essere descritte nella domanda e debitamente documentate, il Responsabile del servizio può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale, in deroga alle superfici minime prescritte e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma è valida per un periodo non superiore a mesi dodici, prorogabile inderogabilmente per un ulteriore periodo di sei mesi, decorsi i quali, senza che l'interessato abbia trasferito l'attività in altri locali conformi alle norme del presente regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività si intende decaduta.

Non sono suscettibili di trasferimento, all'esterno delle sedi originarie, le attività svolte presso ospedali, caserme, case di cura e, in genere, in collettività di natura pubblica.

ART. 18

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' - CESSIONE DELL'ESERCIZIO E PROSECUZIONE ATTIVITA' IN CASO DI MORTE O INVALIDITA PERMANENTE

Alla cessazione dell'attività il titolare dovrà consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque decade per perdita dei requisiti.

La cessione dell'azienda, a qualunque titolo avvenuta, non comporta l'automatico trasferimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 12/2002.

Il subentrante dovrà produrre richiesta di autorizzazione in osservanza a quanto disposto dagli artt. 12 del presente regolamento. Sono fatti salvi solo i requisiti igienico sanitari in base ai quali venne concessa la precedente autorizzazione. Il subentrante dovrà allegare alla domanda copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda a qualsiasi titolo.

In caso di decesso, d'inabilità permanente o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della legge 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che, uno dei legittimi eredi, non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 12/2002.

ART. 19
RICORSI

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione o revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dal notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n.1 199/1971.

ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

ART. 20 ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti a dette attività, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana" ai sensi dell'art. 30 lettera b) della L.R. 22/04/2002, n.12.

Qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici o presso un servizio di parrucchiere misto, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente dalla superficie dei locali destinati rispettivamente all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

ART. 21 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E NORME DI SICUREZZA

Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

1. planimetria, datata e firmata, dei locali in scala 1:100 con indicazione dei "punti lavoro";
2. descrizione sommaria dei locali, datata e firmata: metri quadrati dei singoli locali, altezza dei medesimi, tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se rifornimento idrico da pozzo tubolare o artesiano, allegare referto potabilità acqua). N.B. i locali sede dell'attività devono essere in possesso della dichiarazione di agibilità a tal fine serve dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'immobile è agibile/abitabile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione.
3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche;
4. elenco, firmato e datato, di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione, sterilizzazione delle medesime (per es. sostanze disinfettanti lampade u.v.)
5. dichiarazione a firma del titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana;
6. fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate (per uso estetico, per la disinfezione-sterilizzazione dei locali e delle attrezzature, ecc).
7. fotocopia del versamento a favore dell'A.S.S..

Tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. 547/55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

ART. 22
REQUISITI DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARI LOCALI E ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali:

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata presso il domicilio dell' esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali ove s'intende svolgere l'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) la superficie dei locali da adibire all'attività di parrucchiere misto, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di 20 (venti) mq, nella quale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti e superficie di 6 (sei) mq per ogni posto di lavoro in più. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, per proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- b) Pavimenti a superficie unita, lavabile ed impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento;
- c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti di latrina e antilatrina con lavabo, provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b).
- d) Qualora sia effettuata negli Stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi.
- e) Gli impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione artificiale e tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.Lgs. n. 626 del 25.11.1996, del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con Idn <30 mA, ecc.).

- f) I locali e le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie d'uscita d'emergenza, luci d'emergenza, ecc).

Condizione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale ed al D.Lgs. n. 22 del 15/10/1997 e sue successive integrazioni e modifiche;
- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto dalla Legge 11/10/1986, n.713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile, ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (a 160° C. per 2 ore oppure 170° per un ora o 180° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio;
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di effettuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;

- k) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- l) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- m) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- n) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigia contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento lavabile e disinfettabile;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona, così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti;
- e) Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto diretto con la cute del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "condizione igienica dell'esercizio".

ART. 23

REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Requisiti igienico-sanitari dei locali

L'attività di estetista può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) la superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetista deve essere di almeno metri quadrati 25 (venticinque) escludendo dal computo di tale superficie i servizi igienici e gli altri vani di servizio (spogliatoio, ripostiglio...):
 - 1.- i locali ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8,00 mq. da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
 2. i box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 6 mq..

- b) Superfici finestrate apribili pari ad 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura e dell'umidità dell'aria (es. lampade U.V., idromassaggi, saune, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, per proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- c) Pavimenti a superficie unita, lavabile ed impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento;
- d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti di latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio con le caratteristiche di cui al punto b) e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula, ecc.).
- e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e/o pedicure, devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio facilmente lavabile fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi.
- g) Gli impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione artificiale e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.Lgs. n. 626 del 25.11.1996, del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con Idn <30 mA, ecc.).
- h) I locali e le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie d'uscita d'emergenza, luci d'emergenza, ecc).

Condizione igienica dell'attività

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di tipo terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo.

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale ed al D.Lgs. n. 22 del 15/10/1997 e sue successive integrazioni e modifiche;
- b) I preparati di uso cosmetico non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla Legge 11/10/1986, n.713 e successive

modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.

- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile, ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere accuratamente lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160° per 2 ore, oppure 170° per un'ora o 180° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio;
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di effettuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento di facile pulizia;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona, così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, le coperture dei lettini ed eventuali accappatoi o sopravvesti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti;
- e) Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto diretto con la cute del

cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio";

ART. 24

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato al preventivo accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi Sanitari competente per territorio.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima d'iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, contenente i seguenti dati:

1. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività,
2. la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o Partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
3. l'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
4. la disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione;
5. l'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

Ottenuto il nulla osta della competente A.S.S., l'interessato dovrà comunicare al Comune la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che s'intende adottare.

ORARI E TARIFFE

ART. 25 ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITA'

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 4, e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 5, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

ART. 26 TARIFFE

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dalla Organizzazioni di categoria.

Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 27 PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dal regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene e/o sanità, il Comune può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente A.S.S..

ART. 28 ATTUALI AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n.161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art.27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del regolamento sono tenuti ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del medesimo, prorogabili su richiesta della parte interessata per un ulteriore periodo non superiore ai 12 mesi.

L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere prontamente comunicata al Comune.

Nel caso in cui il completo adeguamento alle norme di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento non sia possibile per motivi di natura tecnica l'interessato dovrà presentare al Comune apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento, nonché le relative cause. In questo caso è consentita la prosecuzione dell'attività anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 del presente Regolamento ed alle prescrizioni del regolamento edilizio in materia di abitabilità e agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi per motivi di natura tecnica.

Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione.

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 29 CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 30 SANZIONI

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n.1.

ART. 31 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente Regolamento.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

ART. 32 ABUSIVISMO

Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

ART. 33 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 24 aprile 2003, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29 aprile 2003 al 13 maggio 2003.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' ENTRATO IN VIGORE IL 14 MAGGIO 2003